

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1667

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2002

—————

Istituzione dell’Agenzia regionale per l’immigrazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le drammatiche vicende belliche che hanno interessato i Balcani ripropongono la necessità di affrontare in maniera sistematica, razionale e programmatica il fenomeno dell'immigrazione.

Non è il caso di sviluppare l'ennesima analisi sociologica sulla natura del fenomeno, sulla vastità dello stesso, sulla sua evoluzione, sui metodi che dovranno essere approntati per governarlo in termini esclusivamente positivi.

La globalizzazione dei mercati e le direttrici tendenziali dei fenomeni demografici mondiali fanno sì che la questione immigrazione rappresenti il problema del terzo millennio. Problema con riflessi di natura economica, sociale, sanitaria, di ordine pubblico. Problema di integrazione anche culturale poichè non sarà possibile governare questo fenomeno se all'integrazione economica e sociale non andrà ad aggiungersi l'integrazione culturale.

L'istituzione delle Agenzie regionali per l'immigrazione non rappresenta un modo esaustivo di risolvere il problema, ma lo diventa se tali Agenzie si configurano come strumento operativo di un Ministero per la immigrazione di cui si avverte certamente l'esigenza. In una fase transitoria, in attesa che si proceda all'istituzione del predetto Ministero per l'immigrazione, è previsto che le competenze dell'Agenzia vengano fatte rientrare in quelle del Ministero dell'interno.

Lasciare al caso qualsiasi iniziativa al riguardo, non solo non permetterà l'utilizzo come vera e propria risorsa di tale fenomeno epocale, ma creerà le condizioni perchè emergano invece con maggiore virulenza le caratteristiche negative che fino ad oggi hanno caratterizzato la questione immigra-

zione: lavoro nero, sfruttamento, coinvolgimento nei ranghi della criminalità comune ed organizzata, occupazione di settori economici vitali per l'economia nazionale, distorsione dei meccanismi economici, conflittualità a tutti i livelli.

L'Agenzia regionale per l'immigrazione si propone invece alcuni compiti specifici, e particolarmente legati alle realtà territoriali regionali, pur rimanendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

Nello specifico, l'Agenzia si propone di trattare i dati relativi alle quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, ovvero per lavoro stagionale o autonomo, indicando la quota regionale assorbibile, nel quadro di una idonea integrazione tra autoctoni ed extracomunitari.

L'Agenzia si propone pure di indicare e di individuare, all'interno della quota regionale assorbibile, le opportunità di collocamento, di formazione professionale e di inserimento in progetti finalizzati.

Si pone altresì l'obiettivo di costituire appositi centri abilitati all'insegnamento, nei confronti degli extracomunitari, delle nozioni elementari relative alla storia regionale e all'ordinamento giuridico in vigore nel nostro Paese, con particolare riferimento alle norme relative allo *status* di immigrato.

Fra gli obiettivi rientrano anche quelli di promuovere, presso l'imprenditorialità della regione, l'individuazione di settori strategici dove meglio utilizzare le caratteristiche particolari e le propensioni attitudinali degli extracomunitari.

L'Agenzia fa inoltre rientrare fra gli obiettivi prioritari l'ipotesi che agli immigrati sia consentito l'accesso al titolo di studio, al fine di evitare la dispersione della cultura legata alla storia del Paese di provenienza.

È previsto, inoltre, un coinvolgimento e una integrazione tra gli interessi economici degli immigrati e quelli dell'imprenditoria locale in maniera che, salvaguardando gli interessi e le aspettative dei lavoratori autoctoni, possano essere previsti e adottati piani occupazionali tendenti a rendere omogenei tali diversi interessi.

Nella consapevolezza che l'integrazione sociale avviene non solamente attraverso il ristoro economico, sono previsti piani e programmi d'inserimento degli immigrati nelle strutture sociali, associazionistiche e sportive del nostro Paese.

Nella consapevolezza pure del permanere, nella stragrande maggioranza degli immigrati, della volontà di ritornare un giorno nel Paese di origine, potranno essere promossi con il loro concorso piani gradualmente di risanamento sociale, economico e culturale dei Paesi di provenienza, da perseguire di concerto con gli organismi rappresentativi della società, dell'economia, dell'imprenditoria e della cultura regionale, al fine di evitare lo sradicamento definitivo degli immigrati dal loro Paese di origine.

Infine, l'Agenzia si propone di promuovere, di concerto con gli istituti di credito della regione, piani di investimento nei Paesi dove maggiore appare il flusso migratorio.

L'Agenzia dovrebbe avere sede operativa nei capoluoghi di regione interessati ai flussi migratori. La forma giuridica dovrebbe essere quella della società per azioni, sottoscritte interamente dal Ministero dell'interno.

È previsto altresì che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle Agenzie regionali vengano assegnati in uso gratuito i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

È pure consentita la partecipazione non solamente delle regioni interessate ma anche dei privati che intendano creare le condizioni per favorire l'integrazione economica e sociale all'interno di questo vastissimo fenomeno. In conclusione, il presente disegno di legge vuole rappresentare un passo in avanti sulla via dell'analisi e della comprensione di un fenomeno, quale l'immigrazione, che potrà costituire un problema se sarà affrontato con riserve mentali mentre potrà costituire una risorsa se sarà affrontato con lucidità intellettuale e, soprattutto, politica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Agenzia regionale
per l'immigrazione)*

1. All'atto della costituzione del Ministero per l'immigrazione, da istituire con apposita legge, le competenze attribuite dalla presente legge al Ministro e al Ministero dell'interno sono rispettivamente trasferite al Ministro e al Ministero per l'immigrazione.

2. È istituita l'Agenzia regionale per l'immigrazione, di seguito denominata «Agenzia», nella forma di società per azioni, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione.

3. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

(Scopi, finalità e oggetto sociale)

1. L'Agenzia svolge un ruolo di analisi ed elaborazione del fenomeno immigratorio relativamente alla realtà regionale, in stretto contatto operativo con il Ministero dell'interno.

2. In particolare, l'Agenzia ha il compito di:

a) trattare i dati relativi al numero massimo di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, ovvero per lavoro stagionale o autonomo, indicando al Ministero dell'interno la quota relativa a ogni regione compatibile con il quadro di una idonea integrazione tra lavoratori autoctoni ed extracomunitari;

b) indicare, all'interno della quota di cui alla lettera a) le opportunità di collocamento, di formazione professionale, d'inserimento in progetti finalizzati per i lavoratori extracomunitari;

c) costituire appositi centri abilitati all'insegnamento agli extracomunitari delle nozioni elementari relative alla storia regionale e all'ordinamento istituzionale del nostro Paese, con particolare riferimento allo *status* di immigrato;

d) promuovere presso le strutture imprenditoriali della regione l'individuazione di settori strategici nell'ambito dei quali risulti più idoneo l'impiego delle caratteristiche particolari e delle propensioni attitudinali degli extracomunitari;

e) consentire il conseguimento del titolo di studio a quegli immigrati già in possesso di idonee basi culturali, sì da poter evitare la dispersione della cultura legata alla storia del Paese di provenienza;

f) sottoporre agli organismi competenti piani occupazionali tendenti a omogeneizzare gli interessi economici dell'imprenditoria locale con quelli dei lavoratori autoctoni e dei lavoratori immigrati;

g) elaborare programmi di inserimento degli immigrati nelle strutture sociali, associazionistiche e sportive;

h) promuovere, con il concorso degli immigrati, un piano graduale di risanamento sociale, economico e culturale dei Paesi di provenienza, da perseguire di concerto con gli organismi rappresentativi della società, dell'economia, dell'imprenditoria e della cultura regionale, al fine di evitare lo sradicamento definitivo degli immigrati dal loro Paese d'origine;

i) promuovere, di concerto con gli istituti di credito della regione, piani di investimento nei Paesi dove maggiore appare il flusso migratorio.

Art. 3.

(Sede)

1. L'Agenzia ha sede legale e operativa in ciascun capoluogo di regione.

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.033.000 euro, ripartito in 2 mila azioni dal valore nominale di 516,50 euro ciascuna ed è sottoscritto interamente dal Ministero dell'interno.

3. La sottoscrizione di azioni può essere consentita anche ai privati tramite corrispondente aumento del capitale sociale; in nessun caso, comunque, l'aumento del capitale sociale sottoscritto dai privati può superare il valore sottoscritto dall'azionista pubblico. In tal caso si procede ad esclusione del diritto di opzione così come previsto dall'articolo 2441 del codice civile, esigendolo l'interesse della società.

4. Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione ha diritto a un voto. I versamenti sulle azioni sono effettuate nei tempi e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 4.

(Entrate e bilancio dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dai trasferimenti effettuati dallo Stato, dagli eventuali trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività rientranti nell'oggetto sociale, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

2. La predisposizione e l'approvazione del bilancio sono disciplinate dalla normativa vigente per le società per azioni.

3. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine dell'esercizio il consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, procede alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

4. Il bilancio, entro novanta giorni dalla sua approvazione, è trasmesso al Ministero dell'interno, nonchè al Parlamento.

Art. 5.

(Patrimonio dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e da tutti quei cespiti mobiliari e immobiliari che dovessero entrare a farne parte.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato assegnati in uso gratuito all'Agenzia.

Art. 6.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'amministratore;
- d) il collegio sindacale;
- e) il comitato consultivo.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge e dalle norme vigenti.

3. I componenti degli organi dell'Agenzia non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenza in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi collegati con il fenomeno dell'immigrazione. Il mandato dell'amministratore e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 7.

(Durata)

1. Il termine dell'attività dell'Agenzia è fissato al 2010 e può essere prorogato con legge.